



Deposito temporaneo rifiuti

Vademecum illustrato 2024

Certifico S.r.l. IT | Rev. 8.0 2024

Indice

1.	Definizione Deposito temporaneo	3
2.	Limite temporale e volumetrico	5
3.	Categorie omogenee di rifiuti	7
3.1	Classificazione dei rifiuti	8
3.2	Attribuzione dei Codice CER	12
4.	Divieto miscelazione.....	15
5.	Norme tecniche per la costituzione	16
5.1	Caratteristiche recipienti	17
5.2	Bacini di contenimento	20
6.	Etichette	22
7.	Organizzazione aree di deposito temporaneo.....	26
8.	Gestione dei rifiuti in mare e in acque interne.....	29
9.	Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR.....	33
10.	Figure e compiti normati nell'ADR di possibile interesse rifiuti.....	35
11.	Interpelli ambientali.....	37

ID 5909 | Update 23.10.2024

Update Rev. 8.0 del 23.10.2024

Aggiunto al cap. 11 "Interpelli ambientali":

Interpello ambientale 22.10.2024 - Deposito temporaneo rifiuti attività artigianali

1. Definizione Deposito temporaneo

Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 - bis.

Art. 185 -bis Deposito temporaneo prima della raccolta

Nuovo articolo di cui al [Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116](#)

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta.

Condizioni da rispettare:

- deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

E' importante che gli operatori tengano presente che la nozione di "luogo di produzione" dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come "abuso" del regime derogatorio connesso a quest'ultimo concetto.

- esclusivamente deve essere effettuato per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita

- deve essere effettuato per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo è **mono-soggettivo**, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l'accesso ad estranei.




Fig. 1 - Condizioni Deposito temporaneo di rifiuti

2. Limite temporale e volumetrico

Il deposito temporaneo ha un limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare.

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.

Il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;

2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno.



Fig. 2 - Limite temporale e volumetrico

Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio, soggetto ad autorizzazione.

Tab. 1 - Conformità deposito in relazione al limite volumetrico

RP m3	RNP m3	Volume complessivo m3	Conformità
0	< 30 mc	< 30	Conforme
< 10 mc	0	< 10	Conforme
< 10 mc	< 20 mc	< 30	Conforme
0	> 30 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	0	> 10	Non conforme
> 10 mc	> 20 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	< 20 mc	> 10 RP	Non conforme

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Di seguito si riporta a titolo di esempio la composizione di un codice CER:

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 03 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici.

06 03 13* RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici. Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti. *(Pericoloso) La corretta classificazione dei rifiuti è a carico del produttore degli stessi.

4. Divieto miscelazione

E' sempre vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi per non impedire sia tecnicamente ed economicamente il recupero dei rifiuti oppure al fine di impedire la diluizione delle sostanze pericolose in essi contenute e quindi declassificare il rifiuto.

Articolo 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di

entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

5. Norme tecniche per la costituzione

Le norme tecniche per la costituzione di un deposito temporaneo possono essere rintracciate facendo riferimento alla [Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984](#).

Nel capitolo 4.1 - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (in generale si può estendere tale requisito a tutti i rifiuti pericolosi), la delibera si riferisce a stoccaggio provvisorio o messa in riserva dei rifiuti, situazioni differenti dal deposito temporaneo, ma le indicazioni di carattere generico possono essere ritenute valide anche per il deposito temporaneo.

Esistono alcune norme tecniche riguardanti le modalità di realizzazione, gestione e conduzione del deposito di singole tipologie di rifiuti, ad esempio per:

- Oli usati - [D.M. 16 maggio 1996, n. 392](#)
- Rifiuti ospedalieri e cimiteriali - [D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254](#) (per approfondimenti "[Gestione rifiuti ospedalieri a rischio infettivo](#)")
- Rifiuti di amianto - [DM 29 luglio 2004 n. 248](#).

5.1 Caratteristiche recipienti

Contenitori omologati ADR

Prevedere eventuali contenitori/imballaggi omologati ADR se il trasporto di rifiuti sarà assoggettato a trasporto in colli di merci pericolose ADR, già eventualmente ascrivibile da analisi e SDS. (vedi anche cap. 9).

Omologazione ONU

Un imballaggio omologato ADR riporta una dicitura tipo:

U N	13H3/Y/0706
	IND/2751969/2004/1002

che identifica un imballaggio conforme al trasporto di determinate sostanze ADR.
(approfondimenti su "[Vademecum imballaggi ADR](#)").



Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.



Contenitore IBC/GIR (contenitori ADR)



Contenitori rifiuti sanitari



Big bag



Contenitori cassoni per accumulatori



Fusti con coperchio



Contenitori olio usato



Taniche

Fig. 6 - Esempi recipienti per rifiuti

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. *Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1.4*

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.



Fig. 7 - Trasporto big bag

6. Etichette

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con **etichette o targhe**, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1.3

Art. 185 -bis comma 2 lett. d)

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Etichette Rifiuti pericolosi (CLP)

[Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006:

Ogni contenitore deve essere provvisto di etichettatura e si ritiene che nell'etichetta di un rifiuto sia necessario riportare:

1.		"R" Esclusivamente per i rifiuti pericolosi etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.
2.	CODICE CER	XX YY ZZ
3.	Caratteristiche di pericolo	<p>HPXX</p> <p>HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;</p> <p>HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;</p> <p>HP 3 "Infiammabile":</p> <ul style="list-style-type: none"> – rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; – rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; – rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; – rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; – rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; – altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. <p>HP 4 "Irritante": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;</p> <p>HP 5 "Nocivo": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;</p> <p>HP 6 "Tossico": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;</p>

		<p>HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;</p> <p>HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;</p> <p>HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;</p> <p>HP 10 "Teratogeno": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;</p> <p>HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;</p> <p>HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;</p> <p>HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;</p> <p>HP 14 "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;</p> <p>HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.</p>	
4.	Pittogrammi (GHS/CLP) Regolamento (CE) n. 1272/2008		<p>Questo pittogramma indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esplosivi, - Sostanze e miscele autoreattive, - Perossidi organici che possono causare esplosioni se esposti al calore.
			<ul style="list-style-type: none"> - Gas, aerosol, liquidi e solidi infiammabili - Sostanze e miscele autoriscaldanti - Liquidi e solidi piroforici che potrebbero infiammarsi a contatto con l'aria - Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emanano gas infiammabili - Sostanze e miscele autoreattive o perossidi organici che possono provocare un incendio se esposti al calore
			<p>La presenza di questo pittogramma sull'etichetta, invece, indica che si ha a che fare con gas, solidi e liquidi comburenti che possono provocare o rendere più pericoloso un incendio o un'esplosione</p>
			<p>I prodotti chimici accompagnati da questo pittogramma sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gas sotto pressione (compressi, liquefatti, disciolti) che potrebbero esplodere se esposti al calore - Gas refrigerati che potrebbero causare ustioni o lesioni criogeniche
			<p>Sostanza corrosiva e può causare gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi. Il simbolo può indicare anche un'azione corrosiva sui metalli.</p>
			<p>Sostanza chimica che ha una tossicità acuta a contatto con la pelle, se inalata o ingerita, e che può anche essere letale.</p>

			<p>Questo pittogramma indica una sostanza con una o più delle seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È nociva - Causa sensibilizzazione cutanea e irritazioni a pelle e occhi - Irrita le vie respiratorie - Ha effetti narcotici, provoca sonnolenza o vertigini - È pericolosa per l'ozono
			<p>Una sostanza o miscela con questo pittogramma può indicare uno o più dei seguenti effetti nocivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È cancerogena - Nuoce alla fertilità e al feto - Causa mutazioni - È un sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato - È tossica per determinati organi - Comporta pericoli da aspirazione: può essere dannosa o anche letale se ingerita o introdotta all'interno delle vie respiratorie.
			<p>Questo pittogramma segnala una sostanza pericolosa per l'ambiente e tossica per gli organismi acquatici.</p>

	Rifiuto:
	CODICE CER:
	Caratteristiche di pericolo HP:
	Pittogrammi CLP/GHS

Fig. 11 - Esempio Etichetta Rifiuto con campi compilabili

	Filtri e stracci imbevuti di olio	
	CODICE CER: 15 02 02 *	
	HP14 ECOTOSSICO	
		

Fig. 20 - Mezzi antincendio

8. Gestione dei rifiuti in mare e in acque interne

Pubblicata nella GU n.134 del 10.06.2022 la [Legge 17 maggio 2022 n. 60](#), Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), avente l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Art. 2 [Legge 17 maggio 2022 n. 60](#))

I rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi (ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della [direttiva \(UE\) 2019/883](#)) e sono conferiti separatamente all'impianto portuale di raccolta.

Articolo 2, primo comma, punto 3), della [direttiva \(UE\) 2019/883](#)

3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;

Per tali attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197](#).

Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

[Legge 17 maggio 2022 n. 60](#)

Art. 2. (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della [direttiva \(UE\) 2019/883](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197](#). Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese

nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197](#), e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:


« 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della [legge n. 147 del 2013](#).

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Figura 21 - Art. 2 [Legge 17 maggio 2022 n. 60](#)



9. Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR

La classificazione del rifiuto in ADR è responsabilità dello speditore, che dovrà attenersi ai metodi di classificazione del rifiuto, secondo i criteri dell'ADR per le soluzioni e miscele al quali il rifiuto è equiparato.

Esempio Etichetta Olio esausto ADR

Sui colli contenenti rifiuti pericolosi, oltre che le etichettature e i marchi previsti dalle norme ADR, deve essere in ogni caso apposta un'etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.

Ad esempio se la classificazione dell'olio esausto in ADR è associata all'ONU 3082(1), si ha:

ONU	3082
Denominazione	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, N.A.S.
Classe	9
Gruppo di imballaggio	III
Etichette	9, Materia pericolosa per l'ambiente acquatico
Tipo trasporto	Colli
Istruzioni di imballaggio	P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio	PP1
Imballaggio in comune	MP19
Codice restrizione galleria	E
Kemler	90

Tecnicamente ciò avviene con metodi di analisi, ma per i casi in cui tali metodi possono essere difficoltosi e/o economicamente non sostenibili, l'ADR fornisce delle precisazioni:

2.1.3.5.1 Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d'imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all'ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

N.B. Qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d'imballaggio II.

Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l'ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2

11. Interpelli ambientali

- Interpello ambientale 18.07.2024 - Rifiuti da impianti TM o TMB

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#) – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).

Quesito

L'interpello in oggetto è stato presentato, ai sensi dell'articolo 3-septies del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), dalla Regione Lazio al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi, cc.dd. TM o TMB.

Le suddette attività di trattamento generano due diversi flussi di rifiuti:

- a) i rifiuti c.d. autoprodotti, decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita;
- b) i rifiuti in uscita cd. output consistenti in CSS (combustibile solido secondario), frazione organica stabilizzata e scarti.

Al fine di specificare, all'interno delle autorizzazioni regionali, le modalità di gestione operativa dei rifiuti in uscita, cd. output, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) se, per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall'attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che hanno natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all'articolo 185-bis del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di "nuovo produttore" e quindi produttore nel luogo di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto terzo di recupero e/o smaltimento;
- 2) in caso affermativo se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all'interno dell'atto autorizzativo, tenuto conto che l'attività di deposito temporaneo ...non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente... ai sensi dell'articolo 185-bis, comma 3, del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche da dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella [circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121](#): "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#) recante "Norme in materia ambientale";
- [circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21 gennaio 2019](#) recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito all'articolo 185-bis del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il luogo di produzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Tale istituto rappresenta una deroga alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità competente ma, ai sensi dell'articolo 208, comma 17, del D.lgs. n. 152 del 2006 sono comunque "fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187" del medesimo decreto.

Conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all'articolo 183, comma 1, lettera n), del [D.lgs. 3](#)

[aprile 2006 n.152](#), in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l'obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841).

Pertanto, in merito al primo quesito posto, ai rifiuti esitanti da un'operazione di recupero non sembra possibile applicare l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento - operazione soggetta ad autorizzazione - e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.

Le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" di cui alla [Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019](#), contengono i criteri operativi e gestionali da applicarsi, tra gli altri, anche agli stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il loro successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Il capitolo 5 della suddetta circolare riporta esplicitamente che spetta all'autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

- [Interpello ambientale 13.02.2024 - Deposito temporaneo sfalci e potature](#)

Oggetto: [Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti in materia di deposito temporaneo di sfalci e potature.](#)

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), il comune di Brovello-Carpugnino ha richiesto di chiarire il disposto di cui all'art. 185- bis del [D.lgs. 152/2006](#) nella parte in cui prevede che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento sia effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, tra il resto, "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti" e in particolare:

- se il "luogo in cui i rifiuti sono prodotti" nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;
- si chiede, inoltre, di chiarire se, nell'ipotesi in cui il Comune dovesse identificare un'area verde lontana dalle abitazioni, avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell'art. 185-bis, [D.lgs. 152/2006](#), e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.

Riferimenti normativi

In relazione al quesito proposto, si riportano i seguenti riferimenti normativi: [Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale" e in particolare:

- articolo 183, comma 1, lettera bb);
- articolo 185-bis, rubricato "Deposito temporaneo prima della raccolta".

Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

L'articolo 183, comma 1, lettera bb), del [D.lgs. 3 aprile 2006 n.152](#), definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis". Il successivo articolo 185-bis dello stesso decreto legislativo, disciplina le modalità e i limiti del deposito temporaneo, stabilendo che "Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o

Fonti

- [D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale](#) (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
- [Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015 n. 11492](#)
- [Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984](#)
- [Decreto 12.06.2002 n. 161](#) - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (GU n. 177 del 30 luglio 2002)
- [Decreto 5 aprile 2006, n. 186](#) - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (GU n. 115 del 19 maggio 2006)
- [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbroggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353/1 31.12.2008)
- [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007
- [ADR 2023](#)

Collegati

- [TUA | Testo Unico Ambiente](#)
- [Vademecum Gestione rifiuti in azienda](#)
- [Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento](#)
- [Responsabile Tecnico Rifiuti](#)
- [ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"](#)
- [Gestione Rifiuti ospedalieri a rischio infettivo](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
8.0	23.10.2024	Aggiunto al cap. 11 "Interpelli ambientali": Interpello ambientale 22.10.2024 - Deposito temporaneo rifiuti attività artigianali
7.0	23.07.2024	Aggiunto al cap. 11 "Interpelli ambientali": - Interpello ambientale 18.07.2024 - Rifiuti da impianti TM o TMB
6.0	14.02.2024	Aggiunto al cap. 11 "Interpelli ambientali": - Interpello ambientale 13.02.2024 - Deposito temporaneo sfalci e potature
5.0	10.02.2023	- Aggiunto: cap. 11 "Interpelli ambientali" inserito: Interpello ambientale 07.02.2023 / Deposito temporaneo prima della raccolta rifiuti tessili. - ADR 2023
4.0	21.06.2022	Legge 17 maggio 2022 n. 60 ADR 2021
3.0	14.09.2020	Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116
2.0	21.07.2020	- Legge 17 luglio 2020 n. 77 . Abrogazione dell'articolo 113 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.
1.0	02.05.2020	- Modificato par. 2 "Limite temporale e volumetrico": Art. 113 -bis decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito in legge dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). - Aggiornati riferimenti ADR 2019.
0.0	05.04.2020	---



Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024

©Copia autorizzata abbonati

ID 5909 | 23.10.2024

Permalink: <https://www.certifico.com/id/5909>

[Policy](#)